

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AD ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE EX ART. 26 DEL DLGS 50/2016

Premesse

SIDRA S.p.A. (di seguito indicato in brevità SIDRA) rientra nei settori speciali di cui agli artt. 114 e seguenti del Codice dei contratti pubblici D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.i. (di seguito indicato in brevità "Codice").

L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente accordo quadro, nonché tutti i documenti dell'accordo quadro e dei singoli ordini di servizio attuativi, hanno carattere di essenzialità.

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo quadro ha per oggetto tutte le attività inerenti la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell' art. 26 del dlgs 50/2016.

SIDRA utilizzerà l'accordo quadro per tutte le prestazioni di verifica relative a progetti nell'ambito del servizio idrico integrato. In base alle necessità di SIDRA dettaglierà nei contratti attuativi, l'oggetto esatto della prestazione del servizio, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione.

Le prestazioni di cui ai successivi ordini di servizio attuativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate da SIDRA nel corso dell'accordo quadro.

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi. Il presente accordo quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo accordo quadro e che regoleranno i successivi ordini di servizio attuativi.

Con la conclusione dell'accordo quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti da SIDRA ai sensi del presente accordo quadro, entro il periodo di validità dello stesso e il limite di spesa previsto. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro, fino a che SIDRA non affiderà gli ordini di servizio attuativi. Il presente accordo quadro non determina alcun obbligo in capo a SIDRA, ma unicamente l'obbligo di applicare a futuri ordini di servizio attuativi le condizioni contrattuali, predefinite nell'accordo quadro stesso.

Art. 2 - Importo dell'accordo quadro

L'importo dell'accordo quadro complessivo e presunto, rappresentativo degli importi dei singoli ordini di servizio attuativi che è pari ad € 135.000,00

SIDRA non garantisce un importo minimo dell'accordo quadro e dei singoli ordini di servizio attuativi e pertanto l'Appaltatore non potrà vantare diritto alcuno né indennizzi o compensi di sorta.

In ragione della fattispecie dell'appalto (accordo quadro), l'importo a base d'appalto è da considerarsi a tutti gli effetti quale importo del contratto di accordo quadro, pertanto il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'accordo quadro, ma sarà applicato al calcolo del corrispettivo come disciplinato nel presente documento.

Art. 3 - Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo, ovvero fino all'esaurimento dell'importo contrattuale di cui al precedente articolo 2. SIDRA si riserva la facoltà di prevedere una decorrenza anticipata del contratto di accordo quadro al fine di garantire la continuità delle attività in oggetto e si riserva inoltre la facoltà di dare inizio all'appalto anche in pendenza della stipula del contratto.

Rimane comunque diritto di SIDRA il recesso dall'accordo quadro in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del servizio idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'appaltatore si impegna

ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcun ordine di servizio attuativo senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi di sorta.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che SIDRA richiederà fino alla data di scadenza dell'accordo quadro. Qualora l'ultimo ordine di servizio attuativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, SIDRA si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'accordo quadro per il tempo necessario, stimato in 180 (centottanta) giorni, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Anche in questo caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni tecnico-operative ed economiche del presente accordo, fino al subentro della nuova compagine di progettazione a cui verrà affidato l'appalto per il periodo successivo.

Art. 4 — Prestazioni

Il corrispettivo erogato ricomprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione della prestazione del servizio e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità. A titolo identificativo e non esaustivo sarà compito dell'Appaltatore, già remunerato nel compenso pattuito:

- a) eseguire le prestazioni del servizio, ovvero la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- b) Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI);
- c) Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI);
- d) partecipare alle riunioni di coordinamento che si terranno presso la sede di Sidra;
- e) nel caso si verificasse l'esigenza di effettuare prestazioni professionali relativamente a interventi urgenti, il professionista o suo incaricato dovrà presentarsi entro le 24 ore successive (o altro termine indicato da Sidra) al fine di effettuare una riunione per avviare e completare urgentemente, nelle tempistiche indicate da Sidra S.p.A., le prestazioni professionali richieste, che dovranno essere eseguite anche in mancanza della formalizzazione dell'ordine di servizio attuativo;
- g) garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni tecniche relative all'espletamento dell'incarico, da effettuarsi sia presso gli uffici di Sidra S.p.A. sia presso le sedi di altri Enti o soggetti a vario titolo coinvolti.

Sidra S.p.A. si riserva comunque la facoltà di affidare ad altri soggetti prestazioni di verifica della progettazione ex art. 26.

Art. 5 - Condizioni dell'appalto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente accordo quadro dichiara di:

- aver preso esatta cognizione e di accettare senza riserva alcuna che il Sidra S.p.A. non garantisce un importo minimo delle prestazioni che verranno effettivamente affidate nell'ambito dell'accordo quadro;
- aver preso esatta cognizione della natura dell'accordo quadro e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

- accettare tutte le norme e condizioni contenute nella richiesta di offerta;
- impegnarsi ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti da Sidra S.p.A. ai sensi del presente accordo quadro, nei tempi previsti da ogni singolo ordine di servizio attuativo, entro il periodo di validità dello stesso e il limite di spesa previsto. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro, fino a che Sidra S.p.A. non affiderà gli ordini di servizio attuativi. Il presente accordo quadro non determina alcun obbligo in capo a Sidra S.p.A., ma unicamente l'obbligo di applicare ai futuri ordini di servizio attuativi le condizioni contrattuali, predefinite nell'accordo quadro stesso;
- avere effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara e di progetto, di ritenerla adeguata e realizzabile in riferimento all'offerta presentata;
- aver preso esatta cognizione delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra, che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dell'accordo quadro, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione e di accertarle senza riserva alcuna, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti - che si ritengono nel loro complesso remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione dei servizi prospettati, dopo aver verificato la disponibilità del personale necessario, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate;
- aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto;
- essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, alle proprie imprese consorziate ed indicate quali esecutrici dell'appalto, alle imprese ausiliarie, agli eventuali subappaltatori e subfornitori, tutte le normative a carattere ambientale applicabili al presente appalto, nonché le regole interne di Sidra S.p.A relative in particolare alla gestione dei rifiuti, nell'esecuzione dell'appalto e ad ogni altro principio di tutela ambientale;
- essere a conoscenza che l'Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e/o con l'Addetto Gestione Rifiuti di Sidra S.p.A incaricati, impegnandosi a rispettare quanto da essi impartito, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- essere a conoscenza che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e pertanto non è applicabile il 1^o comma dell'art. 1664 del C.C.;
- accettare la deroga del 1^o comma dell'art. 1467 del C.C.;
- avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda/struttura, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti autorità nazionali, vigenti alla data dell'espletamento del servizio medesimo. L'Appaltatore dovrà:

- farsi carico di tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione dell'accordo quadro, che si intendono a suo completo ed esclusivo carico; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo;
- a adempiere al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari, assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n° 276/2003.

Art. 6 — Revisione prezzi

In ottemperanza alle disposizioni degli artt. 29 del D. L n. 4/2022 e 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si applicano alla presente procedura le clausole di revisione dei prezzi. Queste ultime tengono conto dei prezzi di riferimento, ove definiti, ovvero fissano il parametro, portata e la natura di

eventuali modifiche da utilizzare per l'aggiornamento del prezzo fino al valore massimo pari al 20%. Queste ultime non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto di appalto.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Si precisa inoltre, che la compensazione non è soggetta a ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 7 - Ordini di servizio attuativi e corrispettivi

Ciascun ordine di servizio attuativo, con il quale sarà richiesto all'Appaltatore lo svolgimento della specifica prestazione, verrà attivato attraverso la trasmissione via posta elettronica certificata di apposito "Ordine di servizio attuativo - scheda tecnica". L'esecuzione delle prestazioni e il termine utile per il compimento delle stesse, decorrerà dalla data di invio tramite PEC dello specifico ordine di servizio attuativo, fatto salve situazioni d'urgenza di cui al precedente art. 4 comma d) che dovranno comunque aver luogo nelle more dell'invio e della sottoscrizione dell'ordine stesso.

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere l'ordine di servizio attuativo entro il termine di 5 giorni solari dal ricevimento tramite posta certificata.

Sidra S.p.A. si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore più ordini di servizio attuativi in contemporanea e pertanto l'Appaltatore è obbligato ad espletare contemporaneamente più prestazioni secondo le esigenze di Sidra S.p.A.

Sidra S.p.A. si riserva la facoltà di non dar luogo ad alcune prestazioni previste nell'Ordine di servizio attuativo, pertanto per le prestazioni non espletate nulla sarà dovuto, relativamente a tali compensi.

Il corrispettivo dei singoli ordini di servizio attuativi è costituito, in linea con quanto previsto all'art. I del D.M. 17/06/2016, dal Compenso e dalle Spese ed Oneri accessori, secondo la seguente formula:

$$\text{Corrispettivo (C)} = \text{Compenso (CP)} + \text{Spese ed Oneri Accessori.}$$

Il compenso "CP" per i singoli ordini di servizio attuativi oggetto di ogni singolo ordine di servizio attuativo sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale R offerto alla componente Q.

Per la determinazione degli importi dei singoli ordini di servizio attuativi, da assoggettare a ribasso, si procederà secondo quanto previsto agli artt. 3 e 4 del citato decreto. Il compenso sarà calcolato applicando la seguente formula:

$$\text{CP}_i = \sum (\text{V} \times \text{G} \times \text{P} \times \text{Q} \times (1 - \text{R}))$$

R= ribasso percentuale unico offerto.

Sidra S.p.A. ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.P.R 2017/2010 e dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs 50/16 si riserva la facoltà di indicare, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione, omettendo conseguentemente uno o più livelli di progettazione; sarà pertanto riconosciuto all'appaltatore il corrispettivo per le componenti Q riferite al livello di progettazione richiesto e indicate nell'ordine di servizio attuativo.

Per la valutazione dei corrispettivi di cui all'attività di Archeologia, non comprese nella tavola Z-2, si rimanda all'elenco prezzi unitari allegati al presente Capitolato in allegato 2.

Nel caso in cui Sidra S.p.A. richiedesse l'esecuzione di prestazioni di cui all'art. 6 del D.M. 17.06.2016, per la determinazione del corrispettivo si farà ricorso al criterio di analogia con le prestazioni analoghe comprese nella tavola Z-2, se applicabile, oppure a criteri di congruità rispetto a prestazioni analoghe, ed eventualmente anche in riferimento a preventivi forniti dall'Appaltatore stesso su richiesta di Sidra S.p.A. Il corrispettivo sarà

pertanto determinato secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale R offerto ai valori previsti al comma 2 dell'art. 6 del D.M. 17.06.2016: professionista incaricato: 75 euro/ora, aiuto iscritto: 50 euro/ora, aiuto di concetto: 37 euro/ora.

L'importo delle Spese ed Oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria, indipendentemente dall'importo dei lavori dei singoli ordini di servizio attuativi, nella misura pari al 10%, dell'importo del Compenso CP al lordo del ribasso.

I corrispettivi contrattuali, determinati come sopra, si devono ritenere fissi, vincolanti e onnicomprensivi. L'Appaltatore prende atto e riconosce espressamente che gli stessi sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente capitolato, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo ad insindacabile giudizio di Sidra S.p.A.

Art. 8. — Tempistiche di espletazione delle prestazioni

I tempi per l'espletamento delle prestazioni, saranno inseriti nei singoli ordini di servizio attuativi, e saranno oggetto di valutazioni specifiche da parte di Sidra S.p.A. e non saranno mai superiori a 20 giorni lavorativi per ogni contratto attuativo.

Le tempistiche sopra esposte rappresentano la consegna della versione finale degli elaborati, con le modalità previste nel presente documento, immediatamente utilizzabili da parte della Stazione Appaltante.

Sidra S.p.A. si riserva la facoltà nel caso di prestazioni relative a situazioni contingenti e in caso di particolari necessità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, finanziamenti esterni, necessità di coordinare l'oggetto della prestazione richiesta rispetto a progettazioni/lavori ad opera di altre Stazioni Appaltanti, ecc...) di indicare tempistiche inferiori a quelle massime indicate.

Art. 9 - Prestazioni richieste ed livello di servizio minimo

Le varie attività dovranno essere sviluppate, con tutti i necessari approfondimenti tecnici, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario con particolare riferimento alle problematiche dei servizi idrici integrati e della qualità delle acque.

Qualsiasi documento prodotto resterà di proprietà piena e assoluta di Sidra S.p.A., senza che dall'Appaltatore possano essere sollevate eccezioni o pretese di sorta.

Art. 10 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei movimenti finanziari

Il pagamento dei corrispettivi sarà regolato in base allo stato di avanzamento delle prestazioni (SAP), riportante gli importi determinati come indicato al precedente art. 7 e sarà comprensivo delle sole prestazioni concluse, fatte salve diverse modalità di pagamento, con esclusivo riferimento a contratti attuativi che richiedano prestazioni con durata stimata oltre i 6 mesi, per le quali Sidra S.p.A. si riserva di disciplinare differenti modalità, prevedendo tranches di pagamento intermedie.

Il SAP sarà emesso da Sidra S.p.A. entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione, da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà emettere la fattura corrispondente all'importo indicato nel SAP, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo la seguente disciplina in materia di riserve.

Se l'Appaltatore ha firmato il SAP con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel SAP le domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Le riserve non espressamente confermate sui successivi atti contabili si intendono abbandonate.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese della data della fattura.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'Art. 3 della Legge n° 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo Art.3.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Qualsiasi movimento finanziario, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di Sidra S.p.A. nonché, ove previsto dalla legge, il corrispondente codice unico di progetto (CUP).

Sidra S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di R.T.P., ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi.

Sidra S.p.A. è in regime di Split payment ai sensi del DPR n. 633/72 art. 17 del D.Lgs n° 50/2017 art. 1, il codice unico di fatturazione elettronica è: M5UXCR1.

L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Sidra S.p.A. ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.

Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore e il Subappaltatore.

Art. 11 — Modifiche e varianti

Per quanto riguarda le modifiche e le varianti si applica l'art. 106 del Codice.

Art. 12 - Cauzione e polizze

Art. 12.1 — Cauzione definitiva

Ai sensi del Regolamento ed in analogia con quanto previsto all'Art. 103 del Codice l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'Art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Sidra S.p.A. può richiedere al soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore. Alla

garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'Art. 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria;

Sidra S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi, dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Sidra S.p.A. può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto Aggiudicatario, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'Art. 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Sidra S.p.A..

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Sidra S.p.A., con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 12.2 — Responsabilità civile professionale

L'Appaltatore è responsabile civilmente per le proprie prestazioni e dichiara di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge.

L'Appaltatore dovrà disporre per tutta la durata dell'accordo quadro di adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi professionali di ogni componente del gruppo di lavoro.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Sidra S.p.A.

La predetta garanzia dovrà in ogni caso prevedere espressamente l'operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Sidra S.p.A..

In caso di raggruppamenti temporanei la suddetta garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 13 - Cessione dell'accordo quadro

È vietata la cessione dell'accordo quadro e dei singoli ordini attuativi da parte dell'Appaltatore sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106 comma I lettera d) del Codice.

Art. 14 — Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105 e s.m.i. del Codice degli Appalti come meglio specificato all'art. 1.10 del “*Capitolato Speciale di Appalto*”.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice, l'esecuzione di alcune attività, facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste, dopo averne dato preventiva comunicazione in sede di offerta, deve depositare presso Sidra S.p.A. il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), il quale rappresenta istanza formale di subappalto, corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del Codice.

Art. 15 — Responsabilità solidale dell'Appaltatore

L'Appaltatore, se compatibile, si impegna a fornire a Sidra S.p.A. la documentazione idonea ad attestare i nominativi dei lavoratori coinvolti nell'appalto e nel subappalto (corredati dall'Unilav di assunzione), l'avvenuto pagamento ai medesimi delle retribuzioni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (copia degli F24 attestanti l'avvenuto versamento dei contributi dovuti).

Qualora l'Appaltatore non osservi i suddetti obblighi e/o non risulti in regola con quanto sopra, Sidra S.p.A. provvederà, senza ulteriori comunicazioni, alla sospensione dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti che tratterà a titolo di garanzia; detta trattenuta a garanzia verrà restituita all'Appaltatore solo ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 16 - Politica ambientale

E' compito di Sidra S.p.A. diffondere la propria politica ambientale anche verso gli appaltatori che saranno tenuti al completo rispetto dei principi in essa contenuti, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà intraprendere tutte le attività necessarie per garantire qualità e continuità della depurazione.

L'Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e/o all'Addetto Gestione Rifiuti di Sidra S.p.A incaricati al fine di rispettare quanto sopra indicato e dovrà impegnarsi a rispettare quanto da essi impartito.

Art. 17 - Spese contrattuali e spese di pubblicazione

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Arnaldo Luppino